

Proponente: 31.A
Proposta: 2022/2535
del 19/12/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 2216
del 19/12/2022

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO "PERCORSO ADOTTATO DAL
COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 20 –
COMMA 1 DEL D.LGS. 75/2017 e s.m.i." IN ATTUAZIONE DI QUANTO
PREVISTO DA ULTIMO DALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 160 DEL
03.08.2022.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione e, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", le persone interessate verranno indicate all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome, cognome. I soggetti interessati saranno meglio generalizzati all'interno degli Allegati al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza e non eccedenza e nel rispetto della tutela, nel tempo, del diritto all'oblio degli interessati.

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29.03.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022-2024 e la nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) e relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19.04.2022 sono stati approvati il Piano delle Performance 2022-2024, il Piano Esecutivo di Gestione 2022 e relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 di I.D. del 28.04.2022 sono stati approvati il Rendiconto della Gestione 2021 ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 di I.D. del 28.04.2022 sono stati approvati il Bilancio Consuntivo dell'Esercizio 2021 e relativi allegati dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia, Conto che concorre alla definizione del parametro di spesa di personale unitamente al Rendiconto di Gestione del Comune;
- con *Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 di I.D. del 22.06.2021 è stata disposta l'“APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LE AZIONI POSITIVE (PAP) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 1/1/2021 – 31/12/2023”*;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 di I.D. del 06.03.2021, avente ad oggetto “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021-2022-2023 – ANNO 2021 PRIMO STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA” è stato adottato il piano triennale dei fabbisogni dell'Ente anno 2021 primo stralcio;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 23.12.2021, avente ad oggetto “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – ANNI 2021-2022-2023 – STRALCIO ANNO 2022 E PARZIALE MODIFICA DEL PIANO 2021. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA” è stato adottato il piano triennale dei fabbisogni dell'Ente stralcio anno 2022 e parziale modifica del piano 2021;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 30.06.2022, sono stati approvati il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) - di cui è parte integrante il Piano Triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023 stralcio anno 2022 soprarichiamato - l'integrazione al Piano della performance 2022/2024 e il Piano Esecutivo di Gestione 2022;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 03.08.2022, avente ad oggetto “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – ANNI 2022-2023-2024 – MODIFICHE E INTEGRAZIONE ANNO 2022 E PRIMO STRALCIO ANNO 2023. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA” è stato modificato e integrato il Piano Triennale dei Fabbisogni dell'Ente per l'anno 2022 e approvato un primo stralcio per l'anno 2023;

Vista e richiamata integralmente la **Deliberazione di G.C. 03.08.2022 n. 160 di I.D.** che all'allegato 1 approva il “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2022/2024 MODIFICA E INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2022 – PRIMO STRALCIO 2023”, con particolare riferimento a quanto previsto:

- **al punto 1 del dispositivo** che testualmente recita: “*di approvare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, il “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024 – MODIFICA E INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2022 -PRIMO STRALCIO 2023” di cui all'ALLEGATO 1 nei limiti e con le modalità in essi stabiliti ...omissis...*”
- **al punto 3 del dispositivo** che testualmente recita: “*di confermare quanto indicato nella Deliberazione G.C. n. 245 del 23.12.2021 relativamente alla ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011, effettuata a valere per l'anno 2022, ed in particolare che il Comune di Reggio Emilia, allo stato attuale, non presenta situazioni di soprannumero in Dotazione organica, né situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie e che in corso di esercizio 2022 si provvederà a monitorare il*”

mantenimento di tale condizione in relazione a tutti i vincoli normativi ed in caso di modificazioni significative delle proprie condizioni si provvederà a rivedere la presente dichiarazione”;

- **al punto 8 del dispositivo che testualmente recita:** “di confermare per il triennio 2022-2024 i contenuti e gli indirizzi di cui ai precedenti Piani Occupazionali / Triennali dei fabbisogni, per tutto quanto non modificato da norma di legge o diversamente o nuovamente disposto col presente provvedimento, ivi compresi i criteri per l’individuazione di graduatorie di altri Enti da utilizzare per la copertura dei posti vacanti così come disposto nell’Allegato 1) alla presente Deliberazione”;

Richiamato – in riferimento al rispetto delle norme riguardo alla “sostenibilità finanziaria” della spesa per assunzioni – tutto quanto contenuto nel paragrafo “5. Dimostrazione della sostenibilità finanziaria del piano” dell’Allegato 1) “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024 – MODIFICA E INTEGRAZIONE PER L’ANNO 2022 -PRIMO STRALCIO 2023” e di tutti i relativi allegati alla Deliberazione di G.C. n. 160 del 03.08.2022;

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti:

- con Verbale n. 22 del 25.07.2022, ha asseverato il mantenimento dell’equilibrio pluriennale di bilancio 2022/2024 del Comune di Reggio Emilia a seguito dell’adozione del Piano del fabbisogno di personale di cui alla proposta esaminata;
- con Verbale n. 26 del 02.08.2022, ha espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2022/2024 – MODIFICA E INTEGRAZIONE PER L’ANNO 2022 - PRIMO STRALCIO 2023” IN MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE 3.4 DELL’ALLEGATO L) AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 127 DEL 30.06.2022. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA ALLA DATA DEL 01.09.2022.”.

Richiamata la Deliberazione G.C. n. 160 del 03.08.2022, con particolare riferimento a quanto indicato nell’Allegato 1) al paragrafo “**4. Strategie di Recruiting e Fabbisogno di personale**” che testualmente recita:

“Le leve su cui agire il reclutamento sono selezionate per garantire la stabilità degli organici, limitare il precariato ed il ricorso al lavoro flessibile, garantire omogeneità di trattamento giuridico ed economico tra le persone dell’organizzazione. Si confermano pertanto tutti gli strumenti di reclutamento / di risposta già indicati nei precedenti Piani da attivare dagli uffici competenti in maniera flessibile e/o funzionale per la realizzazione e/o la ottimizzazione dei tempi di assunzione di nuove risorse umane (Deliberazione G.C. 223 del 22/12/2020, Capoverso A).

Individuando in particolare:

...omissis...

- *stabilizzazioni di personale assunto a tempo determinato: è estesa fino al 31.12.2023 la possibilità di destinare al personale “precario” la stabilizzazione “diretta” a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 – comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017, indicando nel 50% la percentuale massima di posti complessivamente destinati alle nuove assunzioni nel piano dei fabbisogni, da riservare eventualmente a detto personale in possesso dei requisiti soggettivi indicati dalle norme; è estesa altresì sino al 31.12.2024 la possibilità di stabilizzare il personale precario in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 – comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, previa indizione di apposite procedure concorsuali, indicando nel 50% la percentuale massima di posti complessivamente destinati alle nuove assunzioni nel piano dei fabbisogni, da riservare eventualmente a detto personale in possesso dei requisiti soggettivi indicati dalle norme;*

...omissis...

4.1 Nuove assunzioni

Richiamato il quadro normativo di riferimento, che fornisce la cornice, le condizioni oggettive e soggettive legittimanti la programmazione delle assunzioni di cui al precedente paragrafo “3. contesto di riferimento per la predisposizione del piano dei fabbisogni”, richiamato, inoltre, per la definizione del budget assunzionale il paragrafo 2.5.

Date le risorse assunzionali derivanti dalle cessazioni indicate alla ALLEGATO B),

Valutate, le esigenze occupazionali (paragrafo “3. contesto di riferimento per la predisposizione del piano dei fabbisogni”), gli indirizzi più generali descritti nel paragrafo 2.1 esigenze organizzative ed Organici, le esigenze occupazionali specifiche rappresentate attraverso il coordinamento della Direzione che si riportano in ALLEGATO C), nonché le necessità di copertura delle c.d. quote d’obbligo di cui alla Legge n. 68/1999, art 18, di seguito si elencano in nuovi ingressi che occorre approvare

...omissis...

TABELLA DI SINTESI DELLE ASSUNZIONI 2022 AGGIUNTIVE RISPETTO A QUANTO AUTORIZZATO CON Deliberazione G.C. n. 245 del 23.12.2021

N.	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI COPERTURA AUTORIZZATA	DECORRENZA PREVISTA	CAT.
...omissis...				
1	FUNZIONARIO RETI EDUCATIVE	Stabilizzazione art. 20 - comma 1 - D.Lgs. n. 75/2017	01/11/2022	D
1	FUNZIONARIO RETI EDUCATIVE	Stabilizzazione art. 20 - comma 1 - D.Lgs. n. 75/2017	01/11/2022	D
1	FUNZIONARIO RETI SOCIALI	Stabilizzazione art. 20 - comma 1 - D.Lgs. n. 75/2017	entro il 31/12/2022	D
...omissis...				

...omissis...

4.4 Concorsi interamente riservati al passaggio fra le aree e stabilizzazioni di personale assunto a tempo determinato

Richiamati i riferimenti in merito alla esatta quantificazione delle posizioni da destinare a forme di reclutamento speciali:

- l'art. 22, comma 15 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (Decreto Madia), come modificato dall'art. 1, comma 1 ter, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto Milleproroghe) stabilisce che **“Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.”**
- La Corte dei Conti - Sez. di Controllo - della Regione Basilicata - Parere 11 giugno 2020, n. 38 , in linea con l'orientamento giurisprudenziale di cui alle pronunce della Sezione regionale di controllo della Campania, n. 103/2019/PAR e della Sezione regionale di controllo della Puglia, n. 71/2019/PAR, chiarisce che la percentuale del 30 per cento “debba riguardare il numero di posti previsti per i concorsi di PARI categoria “mentre la spesa annuale per il personale risulterà incrementata solo per l'importo differenziale fra la categoria di provenienza e quella di destinazione,
- Da ultimo - Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 34/2021, in linea con le precedenti interpretazioni della disciplina delle progressioni tra le aree o “verticali” recata dall'art. 22, comma 15, D.Lgs. n. 75/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 1-ter, D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8/2020) – ribadisce che: l'art. 22, comma 15 riconosce alle amministrazioni pubbliche la facoltà di derogare alla disciplina generale delle progressioni verticali laddove prevede il passaggio di area non ricorrendo al concorso pubblico bensì ad una procedura selettiva riservata al personale di ruolo. Considerata la natura eccezionale della procedura disciplinata dall'art. 22, comma 15 citato, limitandone l'operatività temporale (triennio 2020/2022) conclude che il limite del 30% da osservare deve intendersi riferito al solo numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria, e non al numero assoluto dei posti previsti per qualsiasi categoria o area tra le assunzioni rilevanti al fine di determinare la quota destinata alle progressioni verticali e che, nella base di calcolo del limite del 30%, devono essere ricomprese anche le assunzioni per mobilità, in quanto la norma si riferisce alle assunzioni, senza ulteriori specificazioni o esclusioni.
- Il citato **art. 20 del Decreto Legislativo n. 75/2017**, così come integrato dall'art. 1 comma 1 del Decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito in Legge n. 8/2020, nonché, dall'art. 1 co. 7-bis della Legge di conversione n. 21 del 26/02/2021 del D.L. Milleproroghe n. 183/2020, ha esteso

fino al 31 dicembre 2021, nel complessivo limite di spesa consentito dalle ordinarie facoltà assunzionali previste per le assunzioni a tempo indeterminato dal prioritario regime vincolistico vigente (nei limiti del “parametro” determinato ai sensi dell’art. 33 co. 2 del D.L. 34/2019), al netto di quelle da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure di reclutamento “ordinario”, la possibilità di destinare il 50% delle risorse alle c.d. stabilizzazioni del personale assunto a tempo determinato che abbia maturato al 31 dicembre 2021, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni attraverso procedure di chiamata diretta ovvero attraverso concorsi interamente riservati.

- La legge n. 113/21 in conversione del Decreto Legge n. 80/21 concernente “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” all’art. 1 comma 3-bis prevede che le procedure concernenti le stabilizzazioni del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 75/17 possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2022 anziché il 31 dicembre 2021. La medesima proroga riguarda anche il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all’anzianità di rapporto.
- La Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, di conversione del D.L. 228/2021 (così detto “Milleproroghe”) pubblicata in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022, concernente “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, dove all’**Art. 1 – Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni** comma 3-bis è stato disposto la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per l’attuazione della stabilizzazione dei cosiddetti precari, modificando l’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 e dove si legge che gli enti potranno stabilizzare entro il 31 dicembre 2023 il personale in possesso dei seguenti requisiti:
 - risulti in servizio dopo il 28/08/2015 (data di entrata in vigore della legge 124/2015) con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
 - sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
 - abbia maturato al 31 dicembre 2022 (termine rimasto invariato) alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

...omissis...

STABILIZZAZIONI

Si confermano altresì, per l’anno 2022 le assunzioni di personale facendo ricorso alle particolari modalità di reclutamento speciale transitorio di cui all’art. 20 comma 1) del Decreto Legislativo n. 75/2017 e plurime ss.mm.ii. (percorsi di “stabilizzazione” diretta), per gli ambiti professionali a maggior impatto sui servizi alla persona (educativo e sociale) con le tempistiche più sotto riportate.

Ulteriori valutazioni sull’attivazione di percorsi di stabilizzazioni (anche relativamente a diversi profili professionali) vengono rinviati a nuovi provvedimenti, successivamente ad eventuali modifiche normative che dovessero nel tempo intervenire ed in attesa del nuovo ordinamento professionale in fase di definizione con il rinnovo del C.C.N.L. Funzioni Locali.

Si individuano al momento i seguenti profili professionali, quali destinatari dei processi di stabilizzazione di cui all’art. 20 co.1 D.Lgs. 75/2017 individuati sulla base delle esigenze occupazionali prioritarie, definite nelle premesse e della presenza di candidati con le condizioni soggettive utili per il reclutamento speciale, definendo le quantità numeriche da destinare a tale forma di reclutamento, il programma delle c.d. stabilizzazioni potrà essere oggetto di modifica, e/o integrazione nell’ambito delle integrazioni al presente PTFP 2022-2024, o in altro provvedimento.

Si autorizzano pertanto le assunzioni descritte in tabella, finalizzate anche alla sostituzione di personale già dimissionario, in assenza di graduatoria specifica sui profili professionali messi in copertura:

N.	Professionalità	Cat.	Or e	Strategie di reclutamento	Tempi
1	Funzionari Reti Sociali - spec. Servizi Sociali	D	36	Stabilizzazione diretta ai sensi dell’art. 20 – comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017	Entro il 31.12.2022

2	Funzionari Reti Educative	D	36	Stabilizzazione diretta ai sensi dell'art. 20 – comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017	Dal 01.11.2022 o comunque dal primo momento utile successivo
---	---------------------------	---	----	---	--

Pertanto, nelle more della mappatura dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 c. 1 del D.Lgs 75/2017 nei profili più sopra individuati e di cui viene autorizzata la copertura dei posti tramite stabilizzazione diretta, sono già sin da ora autorizzate le proroghe e/o i rinnovi delle assunzioni a tempo determinato dei soggetti potenzialmente stabilizzabili nei suddetti profili professionali.

Qualora i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 c. 1 del D.Lgs 75/2017 nei profili più sopra individuati siano in numero maggiore ai posti messi in copertura dal presente Piano Triennale dei Fabbisogni, si procederà ad attivare un percorso ad evidenza pubblica al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei potenziali candidati ed individuare le unità da stabilizzare

Qualora si rendesse necessario avviare una procedura selettiva - da indire in caso di numero superiore di potenziali candidati stabilizzabili rispetto ai posti messi in copertura - i criteri per la formazione della graduatoria al fine di individuare le unità da stabilizzare che si richiederanno sono i seguenti:

“

- *avranno la priorità nel posizionamento in graduatoria coloro che - in possesso di tutti i requisiti - presenteranno apposita manifestazione di interesse alla procedura di stabilizzazione entro i termini e con le modalità indicati nell'avviso e che risultavano in servizio alla data del 22.06.2017 (così come disposto dall'art. 20 – comma 12 del D.Lgs. n. 75/2017) nel medesimo profilo professionale e categoria giuridica oggetto della procedura di stabilizzazione;*
- *i candidati NON in servizio alla data del 22.06.2017 saranno inseriti nella graduatoria tenendo conto del momento di maturazione del requisito dei 3 anni di servizio;*
- *qualora – dopo l'applicazione dei precedenti criteri - dovessero risultare a pari merito più candidati posizionati nella graduatoria, le posizioni saranno assegnate avuto presente nell'ordine:*
 - *il totale del periodo complessivo di servizio svolto oltre i 3 anni minimi richiesti per la stabilizzazione (1080 giorni), calcolati alla data del 31.12.2022 (cfr. art. 20 c.1 D.Lgs. 75/2017), servizio che deve essere stato prestato unicamente presso il Comune di Reggio Emilia;*
 - *la minore età.*

L'eventuale graduatoria scaturita dall'avviso per la manifestazione di interesse potrà essere utilizzata anche per la copertura di posti che dovessero rendersi vacanti a seguito di dimissioni di personale di medesimo profilo professionale nel corso dell'anno 2022 essendo già previsto ed autorizzato per i sopracitati profili la sostituzione in corso d'anno dei dimissionari (cfr Paragrafo 3. Contesto di riferimento per la predisposizione del piano dei fabbisogni – “Quadro Occupazionale”).

Tenuto conto che l'art. 20 c.1 del D. Lgs 75/2017 prevede la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato cd. “stabilizzazioni” per i soggetti in possesso degli specifici requisiti indicati dalla norma fino al 31.12.2023 si rimanda a successiva valutazione la possibilità di utilizzare l'eventuale graduatoria scaturita dall'avviso per la manifestazione di interesse anche per la copertura di posti che dovessero rendersi vacanti per pari profilo professionale nell'anno 2023 previa nuova autorizzazione nel Piano Triennale dei Fabbisogni.

L'autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato mediante processi di stabilizzazione risulta sostenibile in virtù delle vacanze che si sono verificate in corso d'anno.

Le medesime sono state inserite in modifica nel prospetto Allegato C) PROSPETTO BUDGET / PIANO ASSUNZIONALE 2022 - PRIMO STRALCIO 2023, prospetto utile a confermare la fattibilità del programma in termini di budget, di vincoli finanziari, di risorse disponibili e di azioni coerenti con la stabilizzazione in ruolo di personale precario, posto che queste figure sono finanziate nel budget del turn-over.

Considerato:

- *che nell'ambito del Decreto Legislativo n. 75/2017 è stato approvato l'art. 20 avente ad oggetto “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni” - Norma di reclutamento speciale transitorio per le Amministrazioni, di applicazione facoltativa nel triennio 2018-2020, che mirava a superare e a dare risposta per quanto possibile, al fenomeno del precariato nelle pubbliche amministrazioni, da attuarsi nell'ambito di autonomia dei singoli Enti, ed in coerenza con i propri fabbisogni di professionalità, tramite la stabilizzazione dei soggetti potenzialmente interessati, in*

possesso dei diversi requisiti per la stabilizzazione previsti ai due primi commi del medesimo articolo 20, commi 1) e 2).

- che l'art. 20 – comma 1 del D.Lgs. 75/2017 individuava la seguente modalità di assunzione a tempo indeterminato dei soggetti potenzialmente interessati alle stabilizzazioni:
assunzione diretta entro il 31.12.2018 - senza necessità di ulteriore procedura selettiva, avendola i soggetti interessati già superata - a tempo indeterminato del personale non dirigenziale che possiede tutti e 3 i sottoriportati requisiti:
 - a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
 - b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
 - c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
- che l'art. 1, comma 7-bis, lett. a), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, aveva ampliato il periodo nel quale poter attuare la stabilizzazione diretta e la maturazione dei requisiti per le "stabilizzazioni" alla data del 31.12.2021;
- che è successivamente intervenuta una ulteriore modifica normativa apportata dall'art. 1, comma 3-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 che ha nuovamente modificato l'art. 20 avente ad oggetto "*Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni*" in particolare comma 1 del Decreto Legislativo n. 75/2017 ampliando ulteriormente il periodo nel quale poter attuare la stabilizzazione diretta e la maturazione dei requisiti utili alla stabilizzazione al 31.12.2022;
- che da ultimo l'art. 20 comma 1 ha subito un ulteriore aggiornamento unicamente nella parte in cui si prevede che viene data la possibile di assumere a tempo indeterminato entro il 31.12.2023 il personale in possesso dei sopracitati requisiti maturati entro il 31.12.2022;

Considerato:

- che per poter dar corso al reclutamento speciale transitorio art. 20 – comma 1 del Decreto Legislativo n. 75/2017 (c.d. stabilizzazione) entro il termine massimo del 31.12.2023, occorre procedere ad effettuare una completa mappatura dei soggetti precari che maturano i suddetti requisiti entro la data del 31.12.2022;
- che è necessario individuare il percorso di stabilizzazione attraverso il documento che si allega per l'approvazione denominato "*PERCORSO ADOTTATO DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 75/2017 e smi*" che riporta la "mappatura" dei soggetti precari potenzialmente stabilizzabili dal Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 20 comma 1) del D.Lgs. n. 75/2017, con le modalità e i criteri in esso indicati al fine di poter procedere alle relative assunzioni;

che si è pertanto proceduto come segue:

- 1) E' stata effettuata una prima analisi estrapolando informaticamente dal sistema operativo, tutti coloro che risultavano in servizio a tempo determinato in data successiva al 28.08.2015. Sono stati pertanto presi in esame e verificati i certificati di servizio di tutti i soggetti che risultavano aver prestato almeno un giorno di servizio con contratto a tempo determinato successivamente al 28.08.2015 e così fino al 31.12.2022 – con esclusione dei contratti del personale che presta servizio negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici di cui agli artt. 90 e 110 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi, dei contratti di somministrazione, del personale scolastico educativo dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, e del personale dirigenziale - (verifica del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- 2) Tra coloro che risultavano in possesso del suddetto requisito, è stata effettuata l'ulteriore verifica circa l'avvenuta assunzione a tempo determinato attingendo da una graduatoria per assunzioni a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale o selettiva – ordinaria, per esami e/o titoli e/o titoli ed esami del Comune di Reggio Emilia o di altro ente – (verifica del possesso del requisito di cui alla lettera b);
- 3) Ancora si è verificato chi, tra i suddetti soggetti, abbia maturato o maturerà sulla base di un contratto in essere a tempo determinato nel periodo ricompreso tra il 01.01.2015 e il 31.12.2022, almeno 3 anni di servizio alle dipendenze del Comune di Reggio Emilia, anche non continuativo,

ricomprendendo e cumulando, al fine del raggiungimento dei 3 anni (pari ad almeno 1080 giornate), i diversi rapporti di lavoro flessibile prestato direttamente con l'Amministrazione, secondo quanto indicato a pagina 4 delle premesse del documento in corso di approvazione, e, qualora presenti cumulando i periodi maturati con rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, con i periodi maturati nell'ambito di contratti di "collaborazione coordinata e continuativa", purché riguardanti medesime attività svolte o riconducibili alla medesima area e categoria professionale di cui al profilo professionale di assunzione subordinata, che determina il riferimento dell'inquadramento futuro da operare – (verifica del possesso del requisito di cui alla lettera c).

Preso atto che a seguito di ciò si è rilevato quanto rappresentato in apposita Tabella riepilogativa nel "PERCORSO ADOTTATO DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 75/2017 e smi" dalla quale si evince quanto di seguito riportato:

- che parte dei dipendenti citati nel frattempo sono già stati assunti a tempo indeterminato presso l'Ente mediante scorrimento di graduatoria di concorso pubblico nella quale risultavano già utilmente classificati o a seguito di precedenti processi di stabilizzazione o assunzione con diritto di precedenza ai sensi delle normative vigenti;
- che parte dei dipendenti assunti a tempo determinato nell'arco temporale 01.01.2015 – 31.12.2022 (ultimi otto anni), **non** hanno maturato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi, anche sommando più periodi effettuati presso l'Amministrazione e **non** risultano pertanto in possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 20 comma 1, al fine della relativa diretta stabilizzazione;
- che n. 9 soggetti presentano periodi di assunzione a tempo determinato riconducibili al medesimo profilo professionale oggetto di inquadramento, in virtù dei quali maturano almeno 3 anni di servizio anche non continuativi negli ultimi otto anni (01.01.2015 – 31.12.2022) e pertanto possiedono tutti e 3 i requisiti di cui alle lettere a) b) e c) dell'articolo 20 comma 1, al fine della relativa stabilizzazione;
- che tra i sopracitati 9 soggetti che possiedono tutti e 3 i requisiti di cui alle lettere a) b) e c) dell'articolo 20 comma 1, al fine della relativa stabilizzazione **n. 1 soggetto** aveva ricevuto proposta di assunzione a tempo indeterminato da scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica che ne aveva generato l'assunzione a tempo determinato rinunciandovi;
- che nessun soggetto tuttora considerato "precario" presenta sia periodi di assunzione a tempo determinato che periodi contrattuali riferiti ad altre tipologie di contratto flessibile (Co.Co.Co.) riconducibili alle medesime attività/area/categoria professionale/profilo professionale;
- che pertanto sono n. 8 i soggetti che possiedono tutti e 3 i requisiti di cui alle lettere a) b) e c) dell'articolo 20 comma 1, e che possono essere valutati ai fini del presente percorso di stabilizzazione;
- che al più tardi alla data del 17.11.2022 tutti i soggetti in possesso dei requisiti di stabilizzazione hanno già maturato il requisito di "3 anni di servizio negli ultimi 8 e che pertanto non occorre attendere la data del 31.12.2022 per il raggiungimento di tale requisito da parte di nessun candidato;

Considerato, al fine di dar corso con urgenza a quanto stabilito nel Piano Triennale dei Fabbisogni approvato con Deliberazione G.C. n. 160 del 03.08.2022, e pertanto alla copertura dei posti destinati a stabilizzazione indicati ai precedenti capoversi, si deve provvedere ad approvare con la presente Determinazione quanto emerso nel sopracitato percorso sottolineando che:

- al più tardi alla data del 17.11.2022 tutti gli 8 soggetti in possesso dei requisiti di stabilizzazione hanno già maturato il requisito di "3 anni di servizio negli ultimi 8" (pari ad almeno 1080 giornate);
- i soggetti in possesso dei requisiti di stabilizzazione di cui all'art. 20 c.1 del D.Lgs 75/2017 con profilo di Funzionario Reti Educative sono n. 2 a fronte di n. 2 posti previsti in copertura con il medesimo profilo e che gli stessi hanno già presentato istanza di assunzione ai sensi dell'art. 20 - comma 1 del D.Lgs 75/2017 e sono tuttora in servizio a tempo determinato presso l'Ente;
- i soggetti in possesso dei requisiti di stabilizzazione di cui all'art. 20 c.1 del D.Lgs 75/2017 con profilo di Funzionario Reti Sociali – Spec. Servizi Sociali Cat. D sono in numero superiore (n. 6) al posto previsto in copertura per tale profilo (n. 1) e che pertanto occorre procedere ad attivare un percorso ad evidenza pubblica che raccolga le manifestazioni di interesse da parte dei potenziali candidati e che stabilisca i criteri per individuare l'unità ricercata;

Ritenuto di dover stabilire quali contenuti speciali per l'"Avviso di raccolta di manifestazione di interesse alla procedura di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'art. 20 c.1 D.Lgs. 75/2017 per la copertura di 1 posto di Funzionario Reti Sociali – specializzazione Servizi Sociali cat.

D" (che costituisce Allegato B) alla presente Determinazione Dirigenziale i seguenti requisiti e condizioni così come stabiliti nella Deliberazione G.C. n. 160 del 03.08.2022:

1. di stabilire considerato che tutti gli 8 soggetti che al termine della mappatura risultano in possesso dei requisiti di stabilizzazione con profilo di Funzionario Reti Sociali Specializzazione Servizi Sociali Cat. D hanno già maturato al più tardi alla data del 17.11.2022 il requisito di cui alla lettera c) dell'art. 20 c. 1 del D.Lgs 75/2017 e cioè aver maturato "...almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni" – al fine di ricondurre ad una data certa la data del possesso del requisito anche prima del 31.12.2022 per poter procedere quanto prima ad effettuare le assunzioni di che trattasi – che il requisito di anzianità debba essere posseduto **alla data di scadenza dell'avviso di manifestazione di interesse**, non andando a ledere in alcun modo la possibilità di partecipazione di alcun candidato in possesso dei requisiti;
2. che i soggetti che intendono presentare domanda di manifestazione di interesse alla procedura di stabilizzazione per il profilo di Funzionario Reti Sociali Spec. Servizi Sociali Cat. D debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE

- a) aver prestato servizio presso il Comune di Reggio Emilia successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (28 agosto 2015) con contratto a tempo determinato con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali Cat. D (Assistente Sociale);
- b) essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali o selettive anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse dal Comune di Reggio Emilia;
- c) aver maturato, alla data di scadenza del presente avviso, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, nel periodo 01.01.2015 – 31.12.2022 (ultimi otto anni), alle dipendenze del Comune di Reggio Emilia, nel profilo professionale e categoria giuridica oggetto del presente Avviso (Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali Cat. D - Assistente Sociale). A tal fine si specifica che non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 165/2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. Sono inoltre esclusi i periodi prestati con contratto di somministrazione di lavoro.

Gli anni da conteggiare comprendono unicamente rapporti di lavoro prestato con il Comune di Reggio Emilia nel medesimo profilo professionale e categoria giuridica oggetto della presente procedura di stabilizzazione.

N.B. Ai fini della maturazione del requisito del servizio si terrà conto della durata dei rapporti di servizio intercorsi con il Comune di Reggio Emilia fino alla concorrenza di almeno tre anni compiuti. A tal fine il periodo triennale richiesto corrisponde, convenzionalmente, a n. 1080 giorni complessivi, assumendo l'anno di servizio quale periodo di 12 mesi ed il mese di 30 giorni ciascuno.

Sono esclusi dalla procedura di stabilizzazione coloro che alla data di scadenza dell'Avviso per la Manifestazione di interesse alla stabilizzazione risultino già titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione in profilo professionale e categoria giuridica equivalente o superiore a quello previsto in copertura. (c.f.r. Sentenza Consiglio di Stato n. 872 del 03.02.2020 – Sentenza Consiglio di Stato n. 7911 del 26.11.2021 – Sentenza Corte di Cassazione n. 6310 del 08.03.2021)

- d) requisiti generali previsti per l'accesso al pubblico impiego;
- e) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - Lauree di cui al Decreto Ministeriale 270/04 appartenenti alla Classe di Laurea:
 - L-39 Servizio Sociale
- o:
 - Lauree Triennali di cui al D.M. 509/99 ad esse equiparate unicamente così come previsto dalla Tabella allegata al Decreto Interministeriale 09-07-2009 (09A11794);
 - Diplomi delle Scuole Dirette ai fini speciali istituite ai sensi del D.P.R. n. 162/1982 di durata triennale ad esse equiparate unicamente così come previsto dalla Tabella allegata al Decreto Interministeriale 11.11.11;
 - Diplomi Universitari istituiti ai sensi della L. n. 341/1990 della medesima durata ad esse equiparate unicamente così come previsto dalla Tabella allegata al Decreto Interministeriale 11.11.11;

- Diploma di Scuola Universitaria per Assistenti Sociali e di Servizio Sociale conseguito presso le Università di Siena, Parma, Firenze, Perugia, Pisa, Roma “La Sapienza” e Istituto Pareggiato “Maria SS. Assunta” di Roma;
- Diploma di Assistente Sociale, comunque conseguito, per coloro che – in possesso di diploma di istruzione secondario di secondo grado – alla data del 5 febbraio 1987 si trovavano in servizio quali Assistenti Sociali presso le Amministrazioni dello Stato o avevano svolto tale servizio per almeno un quinquennio presso tali Amministrazioni.

oppure Lauree Magistrali di cui al Decreto Ministeriale 270/04 appartenenti alle Classi:

- LM-87 “Servizio sociale e politiche sociali”;
 - :
 - Lauree Specialistiche (LS) di cui al D.M. 509/99 e i Diplomi di Laurea vecchio ordinamento (DL) ad esse equiparate unicamente così come previsto dalla Tabella allegata al Decreto Interministeriale 09-07-2009 (09A11795);
Qualora un Diploma di Laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, trovi corrispondenza con più classi di Laurea Specialistiche o Magistrali ai sensi del citato D. Interministeriale 09.07.2009 (09A11795), il candidato dovrà dichiarare sulla domanda di partecipazione al concorso a quale singola classe è equiparato il titolo di studio conseguito; tale dichiarazione dovrà essere resa conformemente e sulla scorta di specifica certificazione rilasciabile unicamente a cura dell'Ateneo che ha conferito il Diploma di Laurea (così come previsto dal citato Decreto), a seguito di richiesta effettuata dal candidato interessato all'equiparazione.

Per i titoli conseguiti all'estero l'ammissione è subordinata al riconoscimento degli stessi ad uno dei titoli di studio previsti per l'accesso, ai sensi della normativa vigente.

f) dell'iscrizione all'Albo professionale Assistenti Sociali;

1. che, tenuto conto che i soggetti in possesso dei requisiti di stabilizzazione di cui all'art. 20 c.1 del D.Lgs 75/2017 con profilo di Funzionario Reti Sociali – Spec. Servizi Sociali Cat. D risultano essere in numero superiore (n. 6) ai posti previsti in copertura per tale profilo (n. 1) occorre pertanto individuare dei criteri per la formazione della graduatoria da applicare nel caso in cui le manifestazioni di interesse risultino in numero superiore ai posti messi in copertura che si riportano di seguito:

La graduatoria verrà stilata utilizzando i seguenti criteri:

- avranno la priorità nel posizionamento in graduatoria coloro che - in possesso di tutti i requisiti indicati al paragrafo “REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE” - abbiano presentato apposita manifestazione di interesse alla procedura di stabilizzazione entro i termini e con le modalità sopra indicati e che risultavano in servizio alla data del 22.06.2017 (così come disposto dall'art. 20 – comma 12 del D.Lgs. n. 75/2017) nel medesimo profilo professionale e categoria giuridica oggetto della presente procedura di stabilizzazione;
- i candidati NON in servizio alla data del 22.06.2017 saranno inseriti nella graduatoria tenendo conto del momento di maturazione del requisito dei 3 anni di servizio (calcolato come specificato al paragrafo “REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE”);
- qualora – dopo l'applicazione dei precedenti criteri - dovessero risultare a pari merito più candidati posizionati nella graduatoria, le posizioni saranno assegnate avuto presente nell'ordine:
 - il totale del periodo complessivo di servizio svolto oltre i 3 anni minimi richiesti per la stabilizzazione (1080 giorni), calcolati alla data di scadenza del presente Avviso, servizio che deve essere stato prestato unicamente presso il Comune di Reggio Emilia;
 - la minore età

4. La manifestazione di interesse, presentata in carta libera, **dovrà essere redatta unicamente, a pena d'esclusione, sul “Modello di domanda”** allegato all'Avviso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. La domanda dovrà essere debitamente sottoscritta con firma autografa, a pena d'esclusione. Non verranno tenute in considerazione e

pertanto verranno escluse dalla procedura, le manifestazioni di interesse che perverranno in altra forma.

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità;

5. La manifestazione di interesse potrà essere recapitata con le seguenti modalità:
- spedita a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata all'Ufficio Archivio del Comune di Reggio Emilia - Via Mazzacurati, 11 - 42122 REGGIO EMILIA;
 - inoltrata tramite PEC al seguente indirizzo: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it;
 - consegnata direttamente presso l'Ufficio Concorsi del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e Organizzazione" – Via San Pietro Martire, 3 – REGGIO EMILIA negli orari di apertura al pubblico.

È escluso qualsiasi altro mezzo di consegna della manifestazione di interesse.

6. di stabilire in 15 giorni la pubblicazione dell'Avviso di cui sopra;
7. di stabilire inoltre che tale avviso debba essere pubblicato – così come previsto dall'art. 15 Sezione B del "Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei Servizi" del Comune di Reggio Emilia - all'Albo Pretorio Online Comunale, nonché pubblicato sull'apposito sito INTERNET del Comune di Reggio Emilia, sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso, il cui indirizzo è indicato all'interno del Bando di concorso.

Preso atto infine che si è provveduto a valutare e verificare nuovamente:

- le risorse finanziarie disponibili di cui al Bilancio Pluriennale già approvato 2022-2024;
- la sufficiente capienza / disponibilità della Dotazione Organica in termini di posti già vacanti con tali professionalità;
- quanto già approvato nella Deliberazione G.C. n. 160 del 03.08.2022 in merito ai profili professionali, quali destinatari dei processi di stabilizzazione di cui all'art. 20 co.1 D.Lgs. 75/2017 individuati sulla base delle esigenze occupazionali prioritarie;

Considerato che occorre ora procedere ad approvare la mappatura dei soggetti precari riportati nel documento "PERCORSO ADOTTATO DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 75/2017 e s.m.i." e successivamente dare avvio alle procedure stabilizzazione con assunzione degli aventi diritto per il profilo di Funzionario Reti Educative Cat. D nonché a indire Avviso per la Manifestazione di interesse alla procedura di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'art. 20 c. 1 del D.Lgs 75/2017 per la copertura di 1 posto di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali Cat. D da pubblicare dal primo momento utile;

Preso atto che prima di procedere alla stabilizzazione con assunzione degli aventi diritto occorre esperire le procedure di cui all'art. 34-bis del Decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;

Considerato:

- che avuto presente quanto autorizzato nella Deliberazione G.C. n. 160 del 03.08.2022, in relazione agli adempimenti obbligatori previsti dal citato art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il Comune di Reggio Emilia ha già provveduto in data 19.08.2022 ad attivare le suddette procedure di mobilità inviando alla Regione Emilia Romagna – Agenzia per il Lavoro, e per conoscenza in pari data e via PEC (P.G. n. 2022/197239), già anche al Dipartimento della Funzione Pubblica, la comunicazione con l'indicazione del numero di posti e delle mansioni da ricoprire mediante procedure di stabilizzazione per i profili di Funzionario Reti Sociali Specializzazioni Servizi Sociali Cat. D e Funzionario Reti Educative Cat. D;
- che il Servizio Lavoro della Regione Emilia Romagna ha verificato e comunicato l'assenza di personale avente pari qualifica rispetto a quelle richieste negli elenchi di disponibilità tenuti dalla Regione, ed aveva pertanto trasmesso anch'esso nuovamente la comunicazione del Comune di Reggio Emilia del 19.08.2022 - da loro protocollata in arrivo col numero di P.G. n. 84300 del 19.08.2022 - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, per il seguito di propria competenza, inviandola altresì per conoscenza via PEC anche al Comune di R.E. stesso (in atti al n. 204074 di P.G. del 31/08/2022);
- che pertanto la procedura ex art. 34 bis D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. si è conclusa senza assegnazione alcuna di personale, e, pertanto, si prende atto dell'esito negativo della stessa;

Tenuto conto di quanto previsto dalla Deliberazione G.C. n. 160 del 03.08.2022 e precisamente ai punti 5, 13 e 14 che testualmente si riportano:

...omissis...

“5. di dare mandato alla Dirigente del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione” di provvedere, con propri atti, all’indizione dei Bandi di Concorso Pubblico, dei Bandi di Mobilità volontaria tra enti, autorizzati con la presente Deliberazione, nonché a tutti gli adempimenti indicati e conseguenti alla presente provvedimento, ivi comprese le assunzioni mediante scorrimento di graduatorie concorsuali pubbliche, i recepimenti in mobilità orizzontale ai sensi di quanto disposto dal D.L. 36/2022 convertito con modificazioni con Legge n. 79/2022, con le modalità e secondo i complessivi indirizzi della Giunta indicati negli specifici capoversi dell’Allegato 1) più sopra approvato;

...omissis...

13. di autorizzare, per l’anno 2022 le assunzioni di personale facendo ricorso alle particolari modalità di reclutamento speciale transitorio di cui all’art. 20 comma 1) del Decreto Legislativo n. 75/2017 e plurime ss.mm.ii. (percorsi di “stabilizzazione” diretta), con le tempistiche, nei profili professionali e le modalità riportate nell’Allegato 1);

14. di rinviare a successivi provvedimento la completa mappatura dei soggetti potenzialmente stabilizzabili ai sensi dell’art. 20 comma 1) del Decreto Legislativo n. 75/2017 poiché in possesso degli specifici requisiti da possedersi alla data del 31.12.2022, al fine di procedere alle assunzioni approvate al punto precedente, autorizzando fin da subito le proroghe e/o i rinnovi delle assunzioni a tempo determinato dei soggetti potenzialmente stabilizzabili nei profili professionali individuati nel medesimo Allegato 1) al paragrafo 4.4 Concorsi interamente riservati al passaggio fra le aree e stabilizzazioni di personale assunto a tempo determinato – capoverso STABILIZZAZIONI;

...omissis...”

Visti:

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza), 183 commi 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell’Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l’art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali;

Visto l’incarico attribuito alla Dott.ssa Battistina Giubbani dal Sindaco Luca Vecchi in data 31.01.2020 (P.G. n. 25249) della direzione *ad interim* del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione” a decorrere dal 01.02.2020;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. di approvare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, il **“PERCORSO ADOTTATO DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 75/2017 e s.m.i.”** (ALLEGATO A);
2. di dare immediato avvio alle procedure stabilizzazione con assunzione degli aventi diritto per il profilo di Funzionario Reti Educative Cat. D;
3. di indire Avviso per la Manifestazione di interesse alla procedura di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell’art. 20 c. 1 del D.Lgs 75/2017 per la copertura di 1 posto di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali Cat. D e di pubblicarlo dal primo momento utile con le modalità stabilite in premessa (ALLEGATO B).

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(Dott.ssa Giubbani Battistina)